



Avv. PEROGLIO CARUS ALBERTO ERNESTO

NOTAIO

Repertorio n. 2940

Raccolta n. 2695

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di dicembre,

(23/12/2024)

alle ore quattordici e minuti cinquanta, in Torino (TO), nel mio Studio sito in Via Goffredo Casalis n. 43.

Innanzitutto a me Avv. PEROGLIO CARUS Alberto Ernesto, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è personalmente comparso:

CIRILLO Giuseppe, nato a Torino (TO) il 14 agosto 1989, residente in Torino (TO), Corso Francia n. 126, codice fiscale CRL GPP 89M14 L2190, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società **"COOPERATIVA ENERGETICA ENERTRUST - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, siglabile **"ENERTRUST SOC. COOP. S.R.L."** o **"Cooperativa ENERGETICA ENERTRUST SRL"**, con sede in Torino (TO), Via Borgone n. 15/D, codice fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino (TO) 13122590014, nonché iscritta al REA al n. 1340710, con capitale sociale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, cittadino e società italiani, a quanto infra autorizzato in virtù di legge e del vigente statuto sociale.

Il comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"Cooperativa ENERGETICA ENERTRUST SRL"**,

DICHIARA

che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea della predetta società, e mi

RICHIEDE

di far constare da pubblico verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni eventualmente adottate.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

per designazione unanime dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea il sopra costituito CIRILLO Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

CONSTATA

- che è presente l'intero organo amministrativo in persona di:
- CIRILLO Giuseppe, sé medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- POLE Olessya, nata ad Almaty (Kazakistan) l'8 luglio 1996, codice fiscale PLO LSY 96L48 Z255S, cittadina kazaka, munita di regolare permesso di soggiorno n. I2714464A per motivi

Atto reg. il 30/12/2024
n° 63004 Serie 1T
a Torino - DP I
per € 200,00

familiari, rilasciato dalla Questura di Torino (TO) in data 27 maggio 2021, con validità sino al 12 maggio 2026, quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

- FRESIA Alessandro, nato a Moncalieri (TO) il 5 maggio 1989, codice fiscale FRS LSN 89E05 F335A, quale Consigliere del Consiglio di Amministrazione;

- che non vi è Collegio Sindacale;

- che sono presenti in proprio tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale, in persona di:

- CIRILLO Giuseppe, sé medesimo, titolare di una quota di partecipazione di capitale sociale pari a nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- POLE Olessya, titolare di una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- FRESIA Alessandro, titolare di una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Il Presidente, pertanto,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara regolarmente costituita la presente Assemblea in forma totalitaria, pur in mancanza di preventiva e formale convocazione, ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO,

concordato oggi tra gli intervenuti:

- modifica/integrazione dello scopo mutualistico e conseguente modifica dell'art. 3 (tre) dello statuto sociale;

- modifica/integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 4 (quattro) dello statuto sociale;

- modifica/integrazione dei requisiti dei soci e conseguente modifica dell'art. 5 (cinque) dello statuto sociale;

- delibere connesse e consequenziali.

Il Presidente accerta e constata che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa a trattare congiuntamente gli argomenti posti all'Ordine del giorno ed espone le ragioni per cui si rende opportuno modificare/integrare lo scopo mutualistico, l'oggetto della società e i requisiti dei soci.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con votazione unanime espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di modificare/integrare lo scopo mutualistico e conseguentemente modificare l'art. 3 (tre) dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:

"La Cooperativa Energetica EnerTrust ha lo scopo di favorire lo sviluppo di un modello di sostenibilità energetica ed economica attraverso la promozione di Comunità Energetiche Rinnovabili ai

sensi dell'articolo 31 Dlgs 199/2021 e s.m.i. integrando per gli edifici civili e per le aziende, la riqualificazione energetica degli edifici civili, il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, la valorizzazione delle parti comuni dei condomini, la valorizzazione dei dati dei consumatori ("data valorizati" e "data monetization"), l'evoluzione e rafforzamento del ruolo del consumatore (anche come "prosumer").

La missione dei soci quindi comprende obiettivi quali: decentralizzazione produzione energetica; incentivazione dell'autoconsumo; incentivazione e promozione alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili; iniziative di progettazione e promozione di interventi di riqualificazione energetica; iniziative di formazione ed educazione alla sostenibilità energetica; sviluppo di network e partnership finalizzate alla realizzazione di un sistema energetico integrato alla sicurezza sul lavoro e alla valorizzazione degli edifici e del consumatore in ottica "prosumer".

L'oggetto sociale e obiettivo prevalente e principale della Cooperativa è quindi quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione o la compensazione dei costi energetici dei soci".

- di integrare l'oggetto sociale e conseguentemente modificare l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:

"La Cooperativa persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- b) gestire i rapporti con il GSE;
- c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs

199/2021;

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

h) Favorire qualsiasi attività o iniziativa anche economica e commerciale finalizzata alla condivisione di lavoro e informazioni tra privati e imprese.

i) Ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici. In caso di ripartizione tra i soci degli incentivi e dei rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione";

- di modificare/integrare i requisiti dei soci e conseguentemente modificare l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:

Art. 5 Requisiti dei soci

" 1. Possono essere membri/soci le persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica ("ISTAT") secondo quanto previsto all'art. 1, co. 3, della Legge n. 196 del 2009.

2. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri/soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021 e i condomini.

3. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

4. Sono membri/soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.

5. Sono membri/soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

6. Un membro/socio può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore.

Inoltre, possono essere membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

a) Soci Ordinari/Cooperatori

b) Soci Sovventori/Finanziatori

Ogni socio può appartenere a più categorie di soci.

I soci ordinari/cooperatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici:

-produzione e fornitura di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi (soci ordinari "producer");

-utenza mediante messa a disposizione del proprio POD ai fini della condivisione virtuale dell'energia (soci ordinari "consumer");

-plurimo ruolo, qualora i soci svolgano contestualmente le funzioni di produttore e consumatore di energia elettrica condivisa e dei relativi beni e/o servizi (soci ordinari "prosumer");

-concessione di spazi, superfici o altre risorse materiali alla cooperativa per l'installazione e la gestione di impianti energetici (soci ordinari "concedenti");

-supporto allo sviluppo della cooperativa attraverso l'apporto di servizi, competenze professionali, consulenze o altre risorse utili alla realizzazione e all'espansione delle attività (soci ordinari "supporter").

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione è sottoposta alla verifica da parte dell'Organo amministrativo della ricorrenza in capo al richiedente dei seguenti parametri:

a) conformità alle Finalità Sociali: la verifica che il potenziale nuovo socio (o cessionario) condivida e sia impegnato a portare avanti le finalità di beneficio comune e gli obiettivi sociali della cooperativa come delineati nello statuto ed un

impegno verso la sostenibilità, la promozione delle energie rinnovabili, e il supporto alle iniziative comunitarie; b) capacità di Contribuire al Raggiungimento degli Obiettivi della CER: verifica delle competenze, risorse e disponibilità del richiedente a contribuire attivamente alle attività e ai progetti della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), anche in relazione alle competenze tecniche, risorse finanziarie, disponibilità a partecipare a iniziative di volontariato o altre forme di contributo che potenziano la capacità operativa della cooperativa.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree Locali). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali sottesi alla stessa cabina primaria dell'Ente distributore; le Aree Locali operative sono elencate in apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I soci sovventori/finanziatori sono soggetti, sia fisici che giuridici, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. I conferimenti effettuati dai soci sovventori/finanziatori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

La cooperativa si impegna a valorizzare e coinvolgere attivamente tutte le categorie di soci, riconoscendo la diversità di contributi come una risorsa fondamentale per la crescita e il raggiungimento degli obiettivi mutualistici e di sostenibilità";

3) di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione all'assunta delibera, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Il presidente mi chiede infine di dare atto che, a seguito delle modifiche come sopra deliberate, il testo integrale aggiornato dello Statuto sociale sarà quello che, visto e firmato dal comparente e da me Notaio, previa lettura, allego al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti venti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente verbale si rimette alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Le spese del presente verbale sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di quattro fogli protocollo scritti su quindici pagine intere e quanto di questa sedicesima, in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me Notaio.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti venticinque.

In originale firmato

Cirillo Giuseppe

Alberto Ernesto Peroglio Carus Notaio

----- STATUTO -----

----- COOPERATIVA ENERGETICA ENERTRUST -----

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA -----

Art. 1 - Denominazione -----

È costituita una Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA ENERGETICA ENERTRUST - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", siglabile "ENERTRUST SOC. COOP. S.R.L." o "Cooperativa ENERGETICA ENERTRUST SRL". La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

Art. 2 - Sede e durata -----

La cooperativa ha sede nel Comune di Torino (TO). -----
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II - SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 - Scopo mutualistico -----

La Cooperativa Energetica EnerTrust ha lo scopo di favorire lo sviluppo di un modello di sostenibilità energetica ed economica attraverso la promozione di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 Dlgs 199/2021 e s.m.i. integrando per gli edifici civili e per le aziende, la riqualificazione energetica degli edifici civili, il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, la valorizzazione delle parti comuni dei condomini, la valorizzazione dei dati dei consumatori ("data valorizati" e "data monetization"), l'evoluzione e rafforzamento del ruolo del consumatore (anche come "prosumer"). -----
La missione dei soci quindi comprende obiettivi quali: decentralizzazione produzione energetica; incentivazione dell'autoconsumo; incentivazione e promozione alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili; iniziative



C.M. G. G. G.

Luca Zucchi

di progettazione e promozione di interventi di riqualificazione energetica; iniziative di formazione ed educazione alla sostenibilità energetica; sviluppo di network e partnership finalizzate alla realizzazione di un sistema energetico integrato alla sicurezza sul lavoro e alla valorizzazione degli edifici e del consumatore in ottica "prosumer". -----

L'oggetto sociale e obiettivo prevalente e principale della Cooperativa è quindi quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione o la compensazione dei costi energetici dei soci. -----

Art. 4 - Oggetto -----

La Cooperativa persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività: -----

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021; -----
- b) gestire i rapporti con il GSE; -----
- c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione; -----
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione; -----
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021; -----
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021; -----
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione; -----
- h) Favorire qualsiasi attività o iniziativa anche economica e commerciale finalizzata alla condivisione di lavoro e informazioni tra privati e imprese. -----
- i) Ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici. In caso di ripartizione tra i soci degli incentivi e dei rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, l'eventuale importo della

tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. -----

----- TITOLO III - SOCI -----

Art. 5 - Requisiti dei soci -----

1. Possono essere membri/soci le persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica ("ISTAT") secondo quanto previsto all'art. 1, co. 3, della Legge n. 196 del 2009. -----

2. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri/soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021 e i condomini. -----

3. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. -----

4. Sono membri/soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica. --

5. Sono membri/soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili. -----

6. Un membro/socio può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore. -----

Inoltre, possono essere membri/soci della Comunità Energetica Rinnovabile anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci: -----



Carlo Gungge

Delegato - Ruffo Co

- a) Soci Ordinari/Cooperatori -----
b) Soci Sovventori/Finanziatori -----

Ogni socio può appartenere a più categorie di soci. -----

I soci ordinari/cooperatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici: -----

-produzione e fornitura di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi (soci ordinari "producer"); -----

-utenza mediante messa a disposizione del proprio POD ai fini della condivisione virtuale dell'energia (soci ordinari "consumer"); -----

-plurimo ruolo, qualora i soci svolgano contestualmente le funzioni di produttore e consumatore di energia elettrica condivisa e dei relativi beni e/o servizi (soci ordinari "prosumer"); -----

-concessione di spazi, superfici o altre risorse materiali alla cooperativa per l'installazione e la gestione di impianti energetici (soci ordinari "concedenti"); -----

-supporto allo sviluppo della cooperativa attraverso l'apporto di servizi, competenze professionali, consulenze o altre risorse utili alla realizzazione e all'espansione delle attività (soci ordinari "supporter"). -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

L'ammissione è sottoposta alla verifica da parte dell'Organo amministrativo della ricorrenza in capo al richiedente dei seguenti parametri: -----

a) conformità alle Finalità Sociali: la verifica che il potenziale nuovo socio (o cessionario) condivida e sia impegnato a portare avanti le finalità di beneficio comune e gli obiettivi sociali della cooperativa come delineati nello statuto ed un impegno verso la sostenibilità, la promozione delle energie rinnovabili, e il supporto alle iniziative comunitarie; b) capacità di Contribuire al Raggiungimento degli Obiettivi della CER: verifica delle competenze, risorse e disponibilità del richiedente a contribuire attivamente alle attività e ai progetti della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), anche in relazione alle competenze tecniche, risorse finanziarie, disponibilità a partecipare a iniziative di volontariato o altre forme di contributo che potenziano la capacità operativa della cooperativa. -----

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione. -----

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più

zone (le Aree Locali). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali sottesi alla stessa cabina primaria dell'Ente distributore; le Aree Locali operative sono elencate in apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I soci sovventori/finanziatori sono soggetti, sia fisici che giuridici, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. I conferimenti effettuati dai soci sovventori/finanziatori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

La cooperativa si impegna a valorizzare e coinvolgere attivamente tutte le categorie di soci, riconoscendo la diversità di contributi come una risorsa fondamentale per la crescita e il raggiungimento degli obiettivi mutualistici e di sostenibilità.

Art. 6 - Domanda di Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione al quale spetta deliberare in merito. La domanda di ammissione dovrà contenere:

Se persona fisica:

a) Indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) Dati relativi al contratto energetico in essere (codice POD, fornitore, indirizzo della fornitura);

c) Indicazione dell'effettiva attività svolta e della condizione professionale;

d) Dichiarazione di non concorrenza con le attività svolte dalla cooperativa;

e) Ammontare di quote da sottoscrivere, non inferiore al minimo e al massimo di legge;

f) Dichiarazione di aver ricevuto, letto e compreso le clausole del presente statuto e del regolamento generale della cooperativa applicabili al socio.

Se persone giuridiche:

a) Ragione sociale;

b) Indirizzo sede legale;

c) Oggetto sociale;

d) Cognome e nome e dati delle persone con rappresentanza legale e delegate alle funzioni di rappresentanza nella cooperativa;

e) Visura aggiornata.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta giorni e stabilisce i termini di versamento del capitale sociale.



Cuneo

Lillo Gualpe

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----
In caso di rigetto della domanda, gli amministratori nei motivano la risposta entro sessanta giorni all'interessato. L'aspirante socio, ricevuto il rigetto, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione. In caso di delibera positiva da parte dell'Assemblea dei Soci, l'organo amministrativo è tenuto a recepire la decisione entro trenta giorni. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 7 - Obblighi del socio -----

I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento: -----
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti; -----
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -
- c) a fornire beni, servizi alla Cooperativa, se socio ordinario "producer" attraverso un contratto di diritto privato che individua la cooperativa come responsabile del riparto dell'energia condivisa e delle relative tariffe premianti e incentivanti nell'ambito dell'Area Locale sottesa alla stessa cabina primaria; -----
- d) ad acquistare beni o servizi dalla Cooperativa, se socio ordinario "consumer" attraverso un contratto di diritto privato che individua la cooperativa come responsabile del riparto dell'energia condivisa e delle relative tariffe premianti e incentivanti, sempre nell'ambito dell'Area Locale sottesa alla stessa cabina primaria; -----
- e) entrambe le precedenti se socio ordinario "prosumer"; ----
- f) all'osservanza del contratto di concessione se socio ordinario "Concessore"; -----
- g) a comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci; -----
- h) a offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta dei beni e/o dei servizi della Cooperativa. Al socio sovventore/finanziatore si applicano gli obblighi previsti dalla specifica disciplina statutaria. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

Art. 8 - Diritti dei soci -----

La partecipazione dei soci alla cooperativa prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di

scegliere il proprio venditore di energia e/o di servizi privati e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. -----

Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa. -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Art. 9 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde: -----

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
- b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 10 - Recesso del socio -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia del recesso dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento. -----

Art. 11 - Esclusione -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: ---

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non



Luigi Giuseppe

Cinillo Giuseppe

consentano la prosecuzione del rapporto; c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione; -----

d) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa; -----

e) assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; -----

g) per inattività intendendosi per tale la totale mancata partecipazione all'attività della cooperativa nella sua accezione più ampia. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia della esclusione dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento. -----

Art. 12 - Liquidazione -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. ----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni. -----

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un

quarto. -----

Art. 13 - Morte del socio -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. -----

L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12. -----

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale. -----

TITOLO IV -STRUMENTI FINANZIARI -----

Art. 15 - Soci sovventori -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi dalla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche. -----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 16, 1) lett. b), del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da quote del valore di euro 500,00 ciascuna. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le



Cirillo Giuseppe

Carlo Giuseppe

quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il già menzionato termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci ordinari qualora le quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ. -----

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. -----

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto. Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci ordinari stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione

delle quote sottoscritte dai soci ordinari/cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci ordinari. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci ordinari, per il loro intero valore. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. -----

Art. 16 - Strumenti finanziari -----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; -i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----

-l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. ---
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

TITOLO V RISTORNI -----

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale- debbono considerare: -----

a) situazione soggettiva di possesso di un impianto



fotovoltaico; -----
b) situazione oggettiva di eccesso di produzione o di consumo. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- in forma liquida; -----
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. ---

----- TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 18 - Elementi costitutivi -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; -----
 - b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 15; -----
- 2) dagli strumenti privi dei diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; -----
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7; -----
- 5) dalla riserva straordinaria; -----
- 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci ordinari durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote, a terzi non soci, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare ricezione e data invio. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego

dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30 oppure esercitare il diritto di recesso con le modalità di cui all'art. 10. -----

Art. 20 - Bilancio di esercizio -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. Unitamente al bilancio di esercizio dovrà essere pubblicata, nei termini di legge, la relazione di impatto ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; -----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al numero 5 e 6 dell'art. 17; -----

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

f) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori alle condizioni di cui al precedente articolo 15 in misura non superiore a -----

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

g) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione alle condizioni di cui al precedente articolo 16 in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale. In presenza di quote emesse in favore di soci sovventori, la



Indro Guappo

Emilio Zuccherato

ripartizione dei ristorni ai soci ordinari è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di utili di cui alle precedenti lettere a), b), f) e g). -----

----- TITOLO VII - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI -----

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; -----

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale; -----

3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro; -----

4) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; -----

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; -----

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. Le assemblee, ricorrendone i presupposti, possono anche essere separate su decisione del Consiglio di amministrazione. -----

Art. 22 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e Email, se comunicata dal socio, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato di

esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, Ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci. -----

- delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -

- delibera sulla emissione delle quote destinate ai Soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----

- procede alla nomina dell'organo amministrativo, alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale -----

- determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed ai Sindaci; -----

- approva i regolamenti interni; -----

- delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; -----

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'organo amministrativo può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano rappresentati o presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita



C. n. 110 - Gruppo

Luigi G. G. G.

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dello scioglimento anticipato e volontario della Cooperativa per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Le riunioni dell'assemblea potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Art. 24 - Votazioni -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

Art. 25 - Voto -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. -----

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. -----

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali. Per i soci sovventori valgono le disposizioni del precedente art. 15. -----

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Assemblee separate -----

Per ciascuna Area Locale il Consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento. -----

L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di

delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci assegnato a ciascuna Area Locale. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521 u.c. cod. civ..

Art. 28 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire



Carlo Giuseppe

Carlo Giuseppe

attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obbiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto nello statuto. Lo stesso organo amministrativo, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal Codice civile, potrà svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le predette funzioni e compiti. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli. -----

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. -----

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -- Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli

Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle quote che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel mentre gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Ai sensi della Legge 15 dicembre 2015 n. 208, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente art. 4, individuando su base annua e in via preventiva gli obiettivi di impatto sociale. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

È altresì attribuita alla competenza dell'organo amministrativo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio sociale, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze



Carlo Giuseppe

Emilio Giarola

che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell'Allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'Allegato 5 annesso alla medesima legge; -----

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. -- La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società. L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di Società Benefit. -----

Art. 29 - Organo di controllo -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. -----

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo. Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. -----

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. -----

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti ----- di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. -----

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. -----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, Nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. -----

TITOLO VIII CONTROVERSIE -----

Art. 30 - Clausola di conciliazione ed arbitrale -----



Luigi Giuseppe

Paolo Emanuele

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sociale, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, purché avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina di un Arbitro Unico su istanza della parte più diligente, e sempreché non sia stata positivamente conclusa una mediazione a norma dell'art. 3 e segg. del D. Lgs. 4 marzo 2010 nr. 28 che le parti sono comunque tenute a preventivamente espletare. -----

I Regolamenti arbitrali a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura. -----

----- TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 31 - Scioglimento anticipato -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 32 - Devoluzione patrimonio finale -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c); -----

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -

----- TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 33 - Regolamenti -----

Al fine di individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Art. 34 - Clausole mutualistiche -----

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci ordinari e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. -----

Giulio Guzzo

Enrico Mario Pappalardo



Io sottoscritto PEROGLIO CARUS Alberto Ernesto, Notaio in Torino, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, conservato a mia raccolta.

Torino, 30 dicembre 2024

Firmato digitalmente Notaio PEROGLIO CARUS Alberto Ernesto